

AVV. ERNESTO RUSSO
AVV. CARMEN MUSURACA
AVV. ANTONIO COMMISSO
DOTT. MATTEO BENCIOLINI

INFO RMC 04/03/2021

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021

È stato approvato il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021** ([Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 02/03/2021 - Suppl. Ordinario n. 17](#)). Con il nuovo DPCM si è inteso sostanzialmente prorogare le misure di contenimento del contagio differenziate in base al rischio epidemiologico di ciascun territorio assunte con DPCM 3 novembre 2020 come già successivamente modificate e prorogate.

Le disposizioni sono in vigore dalla data del 6 marzo, salvo le misure previste per la zona bianca, ed efficaci, salvo modifiche, sino al 6 aprile 2021, precisando che **le misure riferibili alla c.d. “zona gialla” si applicano sull’intero territorio nazionale**, salvo quanto previsto per le c.d. “zona arancione” e “zona rossa” nonché quanto disposto per la c.d. “zona bianca”.

SULLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELLA “ZONA BIANCA”

Nella c.d. “zona bianca” si collocano le Regioni e Province autonome che registrano un’incidenza settimanale dei contagi, per 3 settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.

In tali zone **cessano di applicarsi le misure previste per le zone gialle** e si applicano le misure anti contagio di carattere generale, nonché i protocolli e le linee guida concernenti il settore di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

Restano in ogni caso sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto nonché la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive.

Le misure inerenti alla zona bianca sono in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 2 marzo 2021.

SULLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELLA “ZONA GIALLA”

✓ Competizioni ed eventi sportivi

Restano sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. **Restano, invece, consentiti solamente gli eventi e le**

competizioni sportive degli sport professionistici e dilettantistici, **di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP**, organizzati dalle FSN, DSA, EPS, ovvero organizzati da **organismi sportivi internazionali** a condizione che si svolgano **all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse** ovvero **all'aperto senza la presenza di pubblico**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS.

Si evidenzia, dunque, che sarà da considerarsi “di livello agonistico” e riconosciuto “di interesse nazionale” solo quanto ricompreso in apposito provvedimento del CONI e del CIP.

✓ **Allenamenti dei tesserati “atleti agonisti” a porte chiuse**

Il DPCM **consente solamente lo svolgimento delle sessioni di allenamento degli atleti**, professionisti e non professionisti, **tesserati agonisti**, degli sport individuali e di squadra **partecipanti alle competizioni consentite** (quelle riconosciute di preminente interesse nazionale ovvero organizzate da organismi sportivi internazionali). Tali allenamenti devono avvenire **a porte chiuse**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN, DSA ed EPS.

✓ **Trasferte atleti**

Il Governo, già successivamente alla pubblicazione del DPCM 3 novembre 2020, ha chiarito che **per gli spostamenti degli atleti**, che devono partecipare alle competizioni e alle sedute di allenamento consentite, è necessario applicare quanto attualmente previsto dall'art. 52 del DPCM 2 marzo 2021, nonché dai protocolli di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica previste a carattere generale per tutte le categorie ([Allegato 14, DPCM 2 marzo 2021](#)).

Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, vige l'obbligo misurare la temperatura dei singoli passeggeri, vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile e fare indossare ai passeggeri i dispositivi di protezione individuale.

✓ **Sport di contatto**

Resta sospeso lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con [Decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport 13 ottobre 2020](#), così come **l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto** nonché **tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto**, anche quelle aventi carattere ludico-amatoriale.

Si segnala che l'Ufficio per lo Sport ha già chiarito che gli allenamenti per sport di squadra possono svolgersi solo in forma individuale presso centri e circoli sportivi, previo rispetto del distanziamento. Non è quindi possibile fare partite di allenamento o altre attività che prevedono o possono dar luogo a contatto interpersonale ravvicinato.

✓ **Palestre, piscine, centri e circoli sportivi aperti al pubblico**

Restano **sospese le attività di palestre, piscine e centri natatori**. Sono consentite le attività di palestre, piscine e centri natatori esclusivamente per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.

Fermo quanto sopra, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, **è consentito svolgere l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere purché all'aperto e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento**, in conformità con le [linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport](#).

Ulteriori indirizzi operativi possono essere emanati dalle Regioni e dalle Province autonome.

✓ **Utilizzo degli spogliatoi**

Si segnala che **gli spogliatoi possono essere utilizzati esclusivamente dagli atleti**, tesserati agonisti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra **che partecipano alle competizioni e alle sedute di allenamento consentite**.

Per evitare assembramenti, si rende obbligatorio per ogni struttura individuare il **numero massimo di ingressi**. È stato altresì chiarito che per calcolare il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea nello spogliatoio si deve prevedere uno spazio minimo di **12 mq per persona**. Tale numero va indicato su un cartello affisso all'entrata dello spogliatoio.

Resta in ogni caso inibito l'accesso agli spogliatoi a persone diverse dagli atleti di cui sopra, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per atleti minorenni o non completamente autosufficienti. È in ogni caso vietato l'uso di applicativi comuni, quali asciugacapelli, etc. che, al bisogno, dovranno essere portati da casa.

✓ **Impianti sciistici**

Il Governo ha prorogato la **chiusura degli impianti nei comprensori sciistici**.

Gli impianti nei comprensori sciistici possono, comunque, essere ancora utilizzati da parte degli atleti professionisti e dilettanti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive Federazioni per permettere la preparazione in vista di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di Maestro di sci.

✓ **Attività motoria e sportiva individuale all'aperto**

Lo svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, resta consentito nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività. Si ricorda che il mantenimento della distanza interpersonale non si applica qualora sia necessaria la presenza di un accompagnatore per minori o per persone non completamente autosufficienti.

✓ **Attività convegnistica e congressuali, riunioni private**

Lo svolgimento di convegni, congressi ed altri eventi non assimilabili a cerimonie pubbliche o nell'ambito di Pubbliche Amministrazioni è **consentito solamente con modalità a distanza**. È altresì **raccomandato lo svolgimento di riunioni private in modalità a distanza**.

✓ **Attività di ristorazione**

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) **sono consentite** esclusivamente dalle ore 5:00 fino alle 18:00. Si segnala che il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.

Il Governo ha vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico dopo le ore 18:00.

Resta comunque consentita, anche al di fuori dei suddetti orari, la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Per i soggetti che svolgono come attività prevalente di bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 56.3) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Alla luce delle indicazioni sino a qui fornite dalle Autorità, **si ritiene consentita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande** (con licenza "circolistica") **effettuata a beneficio di soci e frequentatori all'interno di circoli e centri sportivi in cui si svolga un'attività ammessa dal DPCM in vigore**. Si resta ancora in attesa sul punto di un chiarimento ufficiale.

✓ **Centri culturali o ricreativi e spettacoli con presenza di pubblico**

Restano **sospese le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi nonché gli spettacoli aperti al pubblico** in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri spazi anche all'aperto.

A partire dal 27 marzo 2021, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti

a sedere preassegnati e distanziati, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, nel rispetto degli [Allegati 26 e 27, DPCM 2 marzo 2021](#), nonché degli ulteriori protocolli e linee guida di settore eventualmente adottati.

La capienza consentita non può in ogni caso essere superiore al 25% di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 400 per spettacoli all'aperto e a 200 per quelli al chiuso, per ogni singola sala.

✓ Musei

Il Governo ha disposto nelle sole zone gialle **l'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì**, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Dal 27 marzo 2021 i musei e degli altri istituti e luoghi della cultura saranno aperti anche il sabato e i giorni festivi a condizione che l'ingresso sia prenotato online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.

✓ Spostamenti

Dalle ore 5:00 alle ore 22:00 è **raccomandato di non spostarsi**, con mezzi pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo **sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.**

Fino al 27 marzo è vietato **ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome**, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

In ambito regionale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

SULLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELLA “ZONA ARANCIONE”

Alle Regioni e Province autonome, come individuate con ordinanza del Ministro della Salute, si applicano le misure previste per i territori a rischio “giallo”, salvo le misure più rigorose previste e in seguito, per quanto di interesse, riportate.

✓ **Attività di ristorazione**

Le attività dei servizi di bar e ristorazione sono sospese. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Non risulta ancora essere stato pubblicato alcun chiarimento in merito alla possibilità di mantenere aperte le *Club house* e i servizi di bar e ristorazione (con licenza “circolistica”) nelle zone arancioni e rosse.

L’accesso alle *Club house*, sebbene non sia espressamente vietato (come per gli spogliatoi), prudenzialmente si ritiene consentito solo se strettamente necessario allo svolgimento delle attività sportive non sospese, con l’obbligo dell’utilizzo di DPI, nel rispetto del divieto di ogni forma di assembramento e delle ulteriori prescrizioni disposte con le Linee guida emanate dal Dipartimento per lo Sport.

Alla luce della sospensione generalizzata dei servizi di ristorazione in area arancione e rossa, si ritengono, invece, non consentiti i servizi di bar e ristorazione (con licenza “circolistica”) all’interno di centri e circoli sportivi indipendentemente dallo svolgimento all’interno di attività ammesse dal DPCM.

Si resta in attesa di un chiarimento ufficiale sul punto.

✓ **Spostamenti**

Sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita** dalle Regioni e Province Autonome della “zona arancione”, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono altresì **vietati gli spostamenti**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore

22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Si ritengono ancora **consenti gli spostamenti necessari per lo svolgimento degli eventi e manifestazioni sportive di interesse nazionale consentiti** nonché **delle sessioni di allenamento degli atleti** che vi partecipano.

L'Ufficio per lo Sport ha precisato, già con riferimento al DPCM 3 novembre 2020, che per quanto attiene alle Regioni e Province autonome "arancioni" anche per un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, è *"possibile spostarsi tra comuni come disposto dall'art. 2 comma 4 lett. b, DPCM 3 novembre 2020 (al momento in cui si scrive, art. 2, comma 4, lett. b, DPCM 15 gennaio 2021) ovvero 'per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune'"*, prospettando dunque la possibilità che ci si possa spostare per raggiungere il Comune in cui vengono svolti gli allenamenti.

Si tiene a rammentare che con [Circolare del Capo di Gabinetto](#), il Ministero dell'Interno aveva precisato che valgono *"le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all'indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza"*.

Fermo il divieto di spostamento di cui sopra, **lo svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, **resta consentito purché nel Comune di residenza, domicilio o abitazione**.

Il transito sui territori della "zona arancione" è consentito solo se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti in base al DPCM 2 marzo 2021.

✓ **Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico**

Restano sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (ad eccezione delle biblioteche e degli archivi), nonché gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, *live-club* e in altri locali o spazi anche all'aperto nelle zone arancioni (e rosse).

SULLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DELLA “ZONA ROSSA”

Alle Regioni e Province autonome, come individuate con ordinanza del Ministro della Salute, si applicano le misure previste per i territori a rischio “arancione”, salvo le più rigorose misure previste e in seguito, per quanto di interesse, riportate.

✓ **Attività motoria e sportiva individuale all’aperto**

È **consentito** svolgere individualmente solamente **attività motoria in prossimità della propria abitazione** purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è, altresì, **consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale**.

È, invece, **sospesa ogni attività, anche in forma individuale**, che si svolge all’aperto nei centri (e circoli) sportivi.

✓ **Competizioni ed eventi sportivi**

Il Governo ha **sospeso tutti gli eventi e le competizioni sportive** organizzati sotto l’egida degli **Enti di Promozione Sportiva**.

✓ **Spostamenti**

Sono **vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dalle Regioni della “zona rossa” nonché all’interno dei medesimi territori**, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Resta consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

Come chiarito dall’Ufficio per lo Sport, anche in tal caso, sono **consenti gli spostamenti necessari per lo svolgimento degli eventi e manifestazioni sportive di interesse nazionale consentite** nonché **delle sessioni di allenamento degli atleti** che vi partecipano.

Il transito sui territori della “zona rossa” è consentito solo se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti in base al DPCM 2 marzo.

*

Si ricorda che per la verifica degli eventi e competizioni riconosciuti di “preminente interesse nazionale” occorre far riferimento alle pagine ufficiali del [CONI](#) e del [CIP](#).

In tutti i casi in cui ci si sposterà in deroga a limitazioni previste - per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune di riferimento - sarà necessario esibire durante i controlli di polizia [autocertificazione](#) compilata a giustificazione dello spostamento. L'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata anche al momento del controllo.

Si segnala che il Ministro della Salute, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere del rischio epidemiologico di ciascun territorio e provvede, qualora necessario, con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco delle differenti aeree.

*

La violazione delle misure di contenimento del rischio epidemiologico di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, salvo che il fatto non costituisca reato.

*

Si tiene a precisare che la presente nota informativa costituisce una mera interpretazione a carattere generale del dettato normativo e tiene conto dei chiarimenti sin qui forniti dalle Autorità competenti. **Si invita, in ogni caso, a verificare eventuali ordinanze assunte dalle rispettive Regioni e Province autonome, le quali potrebbero adottare ulteriori misure restrittive (a titolo esemplificativo, le misure che si applicano nelle c.d. “zone arancione scuro” disposte per la Regione Emilia-Romagna che, per quanto riguarda le attività motorie e sportive, ha replicato le misure già disposte per le zone rosse).**

Cordiali saluti

Studio Legale RMC